



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’ANGELO, ANGRISANI, CASTELLONE, CORBETTA, VANIN, CAMPAGNA, PAVANELLI, RICCARDI, LOREFICE, GALLICCHIO, ROMANO, GIANNUZZI, GUIDOLIN, NOCERINO, DONNO, LEONE e ACCOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2020

Delega al Governo per la redazione di un testo unico per il riassetto normativo e l’integrazione delle norme in materia di promozione delle società cooperative costituite da lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico finalizzato al riordino normativo e all'integrazione della materia relativa al cosiddetto fenomeno del *Workers Buy Out* (WBO).

Il WBO consiste nell'acquisizione della maggioranza o della totalità del capitale sociale di un'impresa, generalmente in crisi, da parte dei rispettivi dipendenti, usando come forma giuridica la società cooperativa.

Questo processo interviene per lo più con l'obiettivo di recuperare quelle realtà che sono in crisi (cosiddette « imprese recuperate ») e che sarebbero costrette a chiudere.

Il WBO si presenta, dunque, come un fenomeno che persegue finalità importanti per il nostro Paese; *in primis* la tutela dell'occupazione dei dipendenti che, con la chiusura dell'azienda, perderebbero il posto di lavoro con il conseguente vantaggio di non disperdere il *know how* acquisito e l'insieme dei beni aziendali; in secondo luogo tale processo potrebbe essere funzionale al mantenimento del collegamento dei marchi storici con i territori d'origine.

Il WBO non è nuovo, né in Italia né all'estero; nel nostro Paese le prime operazioni di WBO nascono negli anni Ottanta in risposta all'aumento della disoccupazione causata da ridimensionamenti, ristrutturazioni e chiusure di imprese, prevalentemente nel settore manifatturiero.

Nell'ultimo decennio, in seguito alla nuova ondata di crisi del 2008, il numero di aziende salvate attraverso il WBO si è intensificato. L'esperienza italiana mostra che il fenomeno interessa in particolar modo le piccole realtà imprenditoriali che impiegano da 10 a 49 dipendenti. Le aziende coinvolte

si concentrano in prevalenza in realtà manifatturiere ad alta intensità di lavoro e tendono a raggrupparsi geograficamente nei territori in cui sono avvenuti altri casi di WBO.

Il WBO ha trovato impulso anche a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta « legge Marcora ») che ha promosso la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, in cassa integrazione ovvero dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, attraverso un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti presentati da società cooperative, gestito principalmente dalla società cooperativa CFI/Cooperazione finanza impresa Scpa, nonché attraverso un fondo statale speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali tramite l'assunzione da parte dei lavoratori di opportune iniziative imprenditoriali in forma cooperativa.

A tale normativa si sono affiancati ulteriori strumenti volti a promuovere il WBO; in particolare, una serie di norme sono state messe a punto per consentire l'anticipazione delle somme relative agli ammortizzatori sociali: in questo quadro, l'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha previsto la possibilità per i lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti.

Analogamente, l'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che, in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI potesse richiedere la liquidazione

degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Successivamente, l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha previsto che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Ulteriori strumenti per incentivare il fenomeno hanno permesso di rendere l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133; e di prevedere che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura abbiano diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, inoltre, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, che si affianca a quello previsto dalla legge n. 49 del 1985 e prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Soficoop Sc e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della cosiddetta « legge Marcora ».

Ad oggi, dunque, la materia in tema di operazioni di WBO è regolata da una serie di norme, anche di natura diversa e frammentate in molteplici provvedimenti legislativi e regolamentari, che rendono più complessa l'attuazione e la conoscenza delle opportunità imprenditoriali e occupazionali offerte da tali tipi di operazioni.

In ragione di tali esigenze, si rende necessario intervenire con il presente disegno di legge, in cui viene prevista una delega al Governo per la redazione di un testo unico per il riassetto normativo e l'integrazione delle norme in materia di promozione delle società cooperative costituite da lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, avendo come fine primario quello di rendere facilmente reperibile la normativa e la sua attuazione da parte dei soggetti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di promozione delle società cooperative costituite da lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali)

1. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione delle operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte delle società cooperative promosse e costituite dai lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti, riordinando e semplificando la relativa normativa, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le modificazioni e integrazioni delle disposizioni di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione delle società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte di lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo delle vigenti disposizioni in materia;

b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introduzione di norme per la definizione, la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti di cui all'articolo 1;

b) identificazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative costituite da lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi, volti a favorire l'incremento e diffusione delle operazioni di cui all'articolo 1 nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;

c) introduzione della disciplina organica delle norme di avvio, delle modalità di costituzione e sviluppo delle società cooperative costituite da lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi;

d) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata dell'indennità mensile di disoccupazione Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie, nonché dei procedimenti di avvio delle operazioni di recupero delle imprese in crisi di cui all'articolo 1;

e) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'articolo 1 che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempistiche più rapide nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;

f) garanzia dell'applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI reinvestite nella costituzione di cooperative costituite da lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi;

g) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;

h) introduzione di strumenti per favorire intese con le società finanziarie Sofi-coop società cooperativa e CFI Scpa, le organizzazioni datoriali e dei lavoratori e l'I-

stituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volti a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'articolo 1, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e prospettare, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale anche con azioni di sostegno e accompagnamento nella definizione del *business plan* e del passaggio aziendale.

Art. 3.

(Disposizioni procedurali)

1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1, corredato di relazione tecnica, è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informa-

zione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è adottato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.